



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 365/2023

**SETTORE SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 99/2023**

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) RILASCIATA ALLA DITTA ROTTAMI PADANA S.P.A. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CASTEGNATO (BS) VIA PADANA SUPERIORE 92 E INSTALLAZIONE IPPC IN COMUNE CASTEGNATO (BS) VIA PADANA SUPERIORE 92. CATEGORIA IPPC 5.3 LETTERA B) PUNTO IV) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.

IL DIRETTORE

(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

Richiamati:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 43 del 30/01/2023, di proroga dell'incarico al sottoscritto di direzione del Settore Sostenibilità Ambientale e Protezione Civile fino al 29/04/2023;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

Visti i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , recante le norme sul procedimento amministrativo;
- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 e s.m.i., recante disposizioni per la produzione e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24 e s.m.i., i cui articoli 8.2 e 30.6 conferiscono alle Province la funzione di autorità competente al rilascio al riesame dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente alla tipologia di installazione in oggetto;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

Documento Firmato Digitalmente



- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1272 del 16/12/2002 e s.m.i. relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione di giunta regionale n. IX/4626 del 28/12/2012 avente all'oggetto: "Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell'art. 9c. 4 del D.M. 24 aprile 2008 (revoca della d.G.R. n. 10124/2009)";
- regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/ce del Parlamento europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i. recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- la circolare n. 6 del 04/08/2014 della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia, recante "Primi indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni integrate ambientali (A.I.A.) recata dal titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46";
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0022295 del 27/10/2014 recante le linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014;
- la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 12422/GAB del 17/06/2015 recante: "Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di IPPC alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 46/2014", ed in particolare il paragrafo 12, laddove è specificato che i rifiuti sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 e che pertanto gli obblighi connessi alla relazione di riferimento vanno riferiti esclusivamente alle "sostanze pericolose pertinenti" eventualmente gestite nel sito;
- il regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 "disciplina e regime amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) e f bis), e 3, nonché dell'art. 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 15/04/2019 n. 95 recante: "regolamento recante le modalità per la relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis) del d.lgs. 152/06;
- il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che

Documento Firmato Digitalmente



modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

Visti e richiamati altresì:

- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la deliberazione di giunta regionale n. 3398 del 20/07/2020 recante “*indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nell'ambito dei procedimenti di riesame*”;
- la deliberazione di giunta regionale del 21/12/2020 n. X/4107 “*determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del d.lgs. 152/06, e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. In attuazione all'art. 189 della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge di semplificazione 2020”*;
- le Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs 152/06 e s.m.i. (delibera del Consiglio SNPA. Seduta del 06/02/2020 doc. n. 62/20 e Seduta del 23/02/2022 n. 156);
- Il decreto della Regione Lombardia n. 12584 del 23/09/2021 di “*approvazione indicazioni relative all'applicazione dell'art. 184-ter a seguito delle modifiche apportate con d.l. n. 77/2021 e legge di conversione n. 108 del 28 luglio 2021*”.

Premesso che il gestore Rottami Padana S.p.a. – codice fiscale 01568790172 - con sede legale ed impianto in comune di Castegnato (BS) via Padana Superiore, n. 92 è titolare dei seguenti provvedimenti autorizzativi:

- Determinazione dirigenziale 6341 del 06.12.2016 avente per oggetto: *Ditta Rottami Padana SPA con sede legale in via Padana Superiore 92 nel comune di Castegnato. Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R4) e pretrattamento (R12) dei rifiuti speciali non pericolosi e di messa in riserva (R13) dei rifiuti speciali non pericolosi decadenti dall'attività nell'insediamento ubicato in comune di Castegnato in via Padana Superiore 92. Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.*;
- Determinazione dirigenziale 79 del 16.01.2017 avente per oggetto: *Ditta Rottami Padana SPA con sede legale ed insediamento in via Padana Superiore 92 nel comune di Castegnato. Rideterminazione dell'ammontare della garanzia finanziaria da prestare a fronte dell'atto dirigenziale n. 6341 del 6/12/2016, determinata secondo gli importi stabiliti dalla d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461.*

Tenuto conto che:

- in data 30.05.2018 con nota registrata ai P.G. 74830 e 74855 è stata inoltrata una domanda di variante sostanziale ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e relativa istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;
- con provvedimento n. 192 del 18.01.2019 la Provincia ha disposto che per il progetto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;
- la Provincia con nota prot. 99353 del 11/07/2019, ritenuto che l'introduzione di un trituratore rientri tra le attività previste dall'Allegato VIII alla parte II del D.lgs. 152/06, punto 5.3 lett. b) punto IV, ha chiesto per le suddette varianti la presentazione della domanda di Autorizzazione Integrita Ambientale ai sensi dell'art. 29-quater e sexies del D.lgs. 152/06.

Rilevato che il Gestore ha trasmesso la domanda di autorizzazione Integrita Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell'art. 29 ter del d.lgs 152/2006 e. sm.i., il 27.09.2019, registrata al P.G. provinciale con n. 130397, 130403, 130455 in pari data, come successivamente integrata con note registrate ai P.G. prov. n. 138406 del 15.10.2019, n. 141700 del 22.10.2019, n. 148882 del 06.11.2019, n. 7704 del 17.01.2020, n. 63543 del

Documento Firmato Digitalmente



30.04.2020, n. 154157 del 19.10.2020, n. 197081 del 29.12.2020, n. 77660 del 12.05.2021, n. 196141 del 12.11.2021, n. 145009 del 03.08.2022, n. 175258 del 26.09.2022, n. 8133 del 16.01.2023;

Tenuto conto che le modifiche richieste rispetto all'impianto attualmente autorizzato consistono in:

- sostituzione della pressa cesoia compattatrice (M1) utilizzata per l'operazione di R4, con un modello più recente avente una potenzialità massima dichiarata di 16 t/h;
- introduzione di un nuovo trituratore (M2) per la riduzione volumetrica di rottami metallici e il pre-trattamento (R12) di cavi elettrici avente una potenzialità massima dichiarata di 20 t/h;
- riorganizzazione delle aree di messa in riserva di rifiuti e di deposito di EoW.;
- spostamento del nastro trasportatore (M4), utilizzato attualmente per la selezione di EoW effettuata sul piazzale esterno, nell'area di trattamento (T3 in planimetria) all'interno del capannone, dove sarà utilizzato per la selezione dei rottami prima della triturazione;
- introduzione di nuovi codici EER 160214 (non RAEE) e 160118 (metalli non ferrosi) e gestione dei rifiuti mediante operazioni di messa in riserva (R13) pre-trattamento (R12) e recupero (R4);
- aggiunta di un secondo fornello a gas per l'attività di laboratorio, finalizzata a determinare la percentuale di umidità presente nei rottami di Alluminio; l'emissione sarà convogliata all'impianto di aspirazione esistente (E1) come attività scarsamente rilevante.

Dato atto che con nota prot. n. 136946 del 11.10.2019, questa Provincia ha comunicato l'avvio del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per l'installazione, attualmente autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, ubicata in comune di Castegnato (BS) via Padana Superiore, 92 (attività IPPC 5.3 lettera b) punto IV);


Rilevato che:

- l'area interessata dall'installazione è individuata catastalmente al foglio n. 7 Mappali n. 1049,198, 286 e 745 della mappa catastale del Comune di Castegnato;
- l'area dell'installazione ha destinazione d'uso "Ambiti produttivi consolidati" come individuata nel vigente PGT del Comune Castegnato (come risulta dal certificato del Comune di Castegnato in atti P.G. n. 142191 del 29.07.2022);
- considerando il Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.g.r n. 20 giugno 2014, n. 1990 e s.m.i., vigente al momento dell'avvio del procedimento di riesame, il sito risulta idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto in quanto, in sede istruttoria, non si sono riscontrati vincoli di carattere escludente nelle aree di gestione rifiuti;

Preso Atto che:

- l'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di AIA e per i successivi controlli sono a carico del gestore, e che le modalità e le tariffe relative devono essere fissate con decreti ministeriali;
- nelle more dei decreti di cui al comma 3-bis del d.lgs. n. 152/2006, resta fermo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 59/05";
- che con la deliberazione della giunta regionale n. 10124 del 07/08/09 sono state determinate le modalità e le tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, comma 4, del decreto ministeriale 24/04/08), successivamente aggiornata e integrata con d.g.r. n. 4626 del 28/12/2012;
- il Gestore ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori ai fini del rilascio della presente autorizzazione;

Documento Firmato Digitalmente



- il Gestore ha assolto all'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01171055250875 del 17.07.2018;

Vista e richiamata la nota di ARPA in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto, registrata al P.G. provinciale n. 45018 del 10.03.2022, la quale conclude che *“il parere obbligatorio e vincolante di ARPA, ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., NON risulta necessario”*;

Visti:

- il parere di ARPA dipartimento di Brescia registrato al P.G. provinciale n. 144065 del 02.08.2022 relativo al piano di monitoraggio, quadro F dell'allegato tecnico all'AIA in argomento, come aggiornato con nota prot. n. 156285 del 25.08.2022;
- il parere dell'Ufficio d'Ambito di Brescia trasmesso con nota registrata al P.G. provinciale n. 179807 in data 29.09.2022;

Viste e richiamate le risultanze:

- della prima seduta della conferenza di servizi (verbale in atti) tenutasi in data 02.08.2022 in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter del d.lgs 152/06, svoltasi tramite collegamento in remoto, le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti e riportati nel relativo verbale;
- della seduta decisoria della conferenza di servizi tenutasi il 03.10.2022 (verbale in atti) in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14 ter del d.lgs 152/06, svoltasi tramite collegamento in remoto, le dichiarazioni, i pareri e gli assensi acquisiti e riportati nel relativo verbale;

Dato Atto delle funzioni di controllo previste in capo all'ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento di Brescia) dall'art. 29-decies, comma 3, del d.lgs. 152/06;

Dato Atto che, ai sensi degli artt. 3 e 5 della L.R. n. 16 del 14/08/1999, l'ARPA esercita attività tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in materia ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti per la tutela dell'ambiente;

Tenuto conto che la ditta intestataria della presente autorizzazione è titolare della certificazione ISO 14001:2004/EMAS rilasciata da SQS, con il n. 50121 del 10/08/2020 la cui scadenza è prevista per il 09.08.2023;



Determinato, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **115.298,72 (Euro centoquindicimiladuecentonovantotto/72)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi (€)
R13* in ingresso	non pericolosi	2680 mc	47.334,16
R13* rifiuti in attesa di certificazione	non pericolosi	5200 mc	91.842,40
R13/D15 rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero	non pericolosi	60 mc	10.597,20
Operazione di trattamento (R12/R4)	non pericolosi	40.000 t/a	42.390,77
TOTALE			192.164,53
RIDUZIONE DEL 40% CERTIFICAZIONE ISO 14001			76.865,81
AMMONTARE COMPLESSIVO FIDEJUSSIONE			115.298,72

(*) comprensivo dell'applicazione della tariffa del 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla dgr n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà essere effettuata apposita comunicazione alla Provincia di Brescia e prestare una garanzia senza la riduzione di cui sopra.

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata dalla ditta Rottami Padana S.p.a. a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro **90 gg.** dalla data di comunicazione del presente provvedimento, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici

Documento Firmato Digitalmente



mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16.05.2022;

Visti:

- la conforme proposta di provvedimento inoltrata dal responsabile del procedimento e di Allegato Tecnico validato dai funzionari dell'Ufficio Rifiuti e dell'Ufficio AIA Industriali (in atti), e preso atto della conclusione dell'istruttoria tecnico-amministrativa con esito favorevole;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenuto che le risultanze della conferenza di servizi e gli esiti istruttori consentano di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) alla ditta Rottami Padana S.p.a. per l'installazione IPPC sita in comune di Castegnato (BS) via Padana Superiore n. 92, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale alla ditta Rottami Padana S.p.a. – codice fiscale 01902930179 – avente sede legale in comune di Castegnato (BS) per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso, di pretrattamento (R12), di trattamento (R4) e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, per l'installazione IPPC ubicata in comune di Castegnato (BS) via Padana Superiore, 92 secondo le condizioni e con l'osservanza delle prescrizioni riportate nel presente atto, nell'Allegato Tecnico, che ne formano parte integrante e sostanziale, nel d.lgs. n. 152/2006 e nelle altre normative ambientali, in quanto applicabili;
2. che l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'Allegato Tecnico;
3. di precisare che la presente autorizzazione non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia e l'urbanistica (permesso di costruire per le opere di ampliamento ed opere idrauliche), ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'installazione e dell'attività, nonché ulteriori atti di altre Autorità;
4. di stabilire un termine di un anno dalla data del presente provvedimento per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di cui dovrà essere data comunicazione al Comune di Castegnato ed alla Provincia, ed un termine di tre anni dalla data di inizio lavori per l'ultimazione dei lavori stessi, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroghe da richiedersi alla Provincia;
5. che l'impianto dovrà essere realizzato conformemente al progetto approvato e che l'avvenuta ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata alla Provincia ed al Comune congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato;
6. che il gestore, ai sensi dell'art. 29-decies, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/06, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne deve dare comunicazione a questa Provincia e, a far data da tale comunicazione, deve trasmettere a questa Provincia ed ai Comuni interessati e all'ARPA di Brescia, i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, secondo le modalità e frequenze stabilite nell'Allegato Tecnico;
7. la decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i di cui all'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 6341 del 06.12.2016 dalla data della comunicazione di cui al punto precedente;
8. richiamato l'art. 29-undecies (Incidenti o imprevisti) del d.lgs. n. 152/2006, di prescrivere che in

Documento Firmato Digitalmente



caso di incidenti o eventi imprevisi che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore deve informare immediatamente, per iscritto, l'Autorità competente (attualmente la Provincia), l'ARPA – Dipartimento di Brescia ed il/i Comune/i interessato/i e adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisi, informandone per iscritto le medesime Autorità, fermo restando il termine massimo di otto ore di cui all'art. 271, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006 per informare l'Autorità competente nel caso in cui un guasto non permetta di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in aria;

9. richiamata la normativa vigente, di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 152/2006, i gestori devono presentare domanda di riesame con valenza di rinnovo dell'AIA sull'installazione nel suo complesso entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione (lettera a) ed entro il termine di **12 anni** dalla data di rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione lettera b) precisando che il ritardo nella presentazione dell'istanza di riesame nel caso disciplinato alla lettera a) non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio dell'installazione alle condizioni dell'autorizzazione, mentre nel caso di inosservanza del termine di cui alla lettera b) l'autorizzazione si intende scaduta;
- ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/06, la presente autorizzazione può essere riesaminata periodicamente dall'autorità competente nei casi ivi previsti;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 3 del d.lgs. n. 152/06, i gestori, esclusi i casi disciplinati ai commi 1 e 2 (comunicazione di modifica dell'installazione), informano la Provincia e l'ARPA in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale;
- ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, come da modulistica pubblicata sul sito della Provincia ai fini della voltura dell'AIA;
- ai sensi dell'art 29-decies del d.lgs. 152/06 l'ARPA svolge il controllo in ordine al rispetto della presente autorizzazione e comunica all'autorità competente gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione e proponendo le misure da adottare;
- ai sensi dell'art. 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, il Gestore provvede, altresì, ad informare immediatamente Provincia, Comuni interessati ed ARPA – Dipartimento di Brescia in caso di violazione delle condizioni dell'autorizzazione, adottando allo stesso tempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità;

10. di dare inoltre atto che:

- il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
- in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (End of Waste) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla

Documento Firmato Digitalmente



d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;

- la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione;
- deve essere assicurata ai sensi dell'art. 190, del d.lgs. 152/2006, la regolare tenuta del registro per la registrazione della quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento;
- i rifiuti in uscita da un'operazione di mero stoccaggio D15 o R13 devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti che non siano impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, o impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgs 152/06, fatto salvo il conferimento ad impianti autorizzati alle operazioni D15, D14, D13, R13, R12, solo se strettamente collegati ad un impianto di recupero/smaltimento definitivo. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale. È consentito il conferimento dei rifiuti in uscita da un'operazione R12 oppure D13/D14 ad impianti dedicati, autorizzati all'operazione R12 oppure D14/D13 solo laddove l'operazione sia diversa e aggiuntiva rispetto a quella di provenienza e utile/necessaria all'ottimizzazione del recupero finale. Nel caso di miscelazione non è mai consentito un ulteriore passaggio ad operazioni R12/D13/D14;
- le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
- deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. n. 101 del 31/07/2020;
- devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontrare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
- in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
- sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assenti comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;

11. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **115.298,72 (Euro centoquindicimiladuecentonovantotto/72)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare alla Provincia di Brescia, secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24.02.2004, mediante idonea appendice alla garanzia finanziaria già prestata, oppure nuova garanzia e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la

Documento Firmato Digitalmente



difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;

13. di stabilire che l'efficacia della presente autorizzazione decorra dalla data di accettazione della garanzia finanziaria di cui i punti precedenti;

14. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a € 76.865,81 (Euro settantaseimilaottocentesantacinque/81), pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;

15. di prescrivere che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia, da parte di entrambi i gestori;

16. di prendere atto che il gestore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di avere annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;

17. che il presente atto venga comunicato a cura dell'ufficio, mediante trasmissione con posta elettronica certificata alla ditta Rottami Padana S.p.a. (rottamipadana.rottamipadana.it);

18. di comunicare l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione e le modalità di reperimento della stessa al Comune di Castegnato (BS), all'ARPA Dipartimento di Brescia, all'ATS di Brescia, Ufficio d'Ambito di Brescia, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, agli altri soggetti eventualmente interessati;

19. di comunicare la presente autorizzazione al registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica tramite la piattaforma REcer";

20. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

È possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://ambienteweb.provincia.brescia.it/autorizzazioni/>

Avverso al presente provvedimento è ammesso altresì ricorso giudiziale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

IL DIRETTORE

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 02-02-2023

Documento Firmato Digitalmente

